

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;

Visto l'articolo 3 della Direttiva 92/43/CEE (cd. Habitat) ai sensi del quale la Rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;

Visto l'articolo 4 della direttiva Habitat, ai sensi del quale lo Stato membro stabilisce le priorità nel designare i siti quale Zone speciali di conservazione in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di uno o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000 nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti;

Visto l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

Vista la direttiva 2009/147/CE, sostitutiva della direttiva 79/409/CEE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, che prevede all'articolo 3 l'individuazione e l'istituzione di zone di protezione speciale (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie di uccelli selvatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che assegnano alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva "Uccelli";

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e, in particolare l'articolo 1 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435, che ha recepito un primo elenco di SIC e ZPS compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia sulla base delle indicazioni del progetto Bioitaly;

Visto il decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, concernente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 327/2005, n. 228/2006, 79/2007, 217/2007 e 1018/2007 con le quali l'elenco dei siti Natura 2000 è stato aggiornato anche a seguito degli adeguamenti richiesti dalla Commissione Europea;

Preso atto che la Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia si compone di 56 SIC e 8 ZPS;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723 con la quale è stato aggiornato il processo di revisione dei siti della Rete Natura 2000 ed è stata adottata la banca dati della rete NATURA 2000 e sono stati adeguati i perimetri alla Carta Tecnica Regionale al fine di consentire una precisa e dettagliata individuazione dei siti, riferita ad elementi riconoscibili del territorio;

Visto il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) che:

- introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 in attuazione dell'articolo 3 della direttiva Habitat, e in particolare all'articolo 9 individua le misure di salvaguardia

generali nei SIC e pSIC, al fine di tutelare tali aree nelle more della richiesta di designazione di un SIC quale ZSC. Tali misure sono configurate come cedevoli rispetto alla successiva approvazione delle misure di conservazione specifiche del pSIC o del SIC e alla eventuale adozione di un piano di gestione del sito medesimo;

- adegua le misure di conservazione delle ZPS previste dall'articolo 3 della legge regionale 14/2007 (Legge comunitaria 2006) al dettato del decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

Preso atto che entro il termine di sei anni dall'adozione dei siti di importanza comunitaria, i medesimi devono essere dotati delle misure di conservazione o all'occorrenza dei piani di gestione e denominati zone speciale di conservazione (ZSC);

Preso atto che la Commissione europea, con decisione n. C(2004)4031 del 7 dicembre 2004, ha provveduto all'adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica Continentale, da ultimo aggiornato con la decisione della Commissione europea 2011/64/UE, che comprende 32 siti ricadenti nella regione Friuli Venezia Giulia;

Considerato che dotare i SIC e le ZPS delle misure di conservazione o dei piani di gestione pone la Regione in linea con gli obblighi comunitari di completamento della fase istitutiva della rete Natura 2000 e consente di poter investire i fondi dei programmi comunitari all'interno dei siti Natura 2000;

Visto l'articolo 10 della legge regionale 7/2008 come sostituito dall'articolo 140, comma 3, della legge regionale 17/2010 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) che individua l'iter di adozione e approvazione del Piano di gestione e, in relazione all'adozione del Piano, dispone al comma 5 che il Piano di gestione sia adottato dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato faunistico regionale ed il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette nonchè la competente Commissione Consiliare;

Visti inoltre i commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 ai sensi dei quali:

- il piano di gestione adottato e' pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si puo' prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.

- a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute;

Vista la deliberazione del 24.06.2011, n. 1220, con la quale la Giunta regionale, sentiti il Comitato faunistico regionale ed il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, ha adottato in via preliminare il piano di gestione del Sic e Zps it333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia e lo ha sottoposto al parere della competente commissione consiliare;

Vista la deliberazione 14.07.2011, n. 1362, con la quale la Giunta regionale, sentiti il Comitato faunistico regionale ed il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, ha adottato in via preliminare il piano di gestione del sic it3320026 Risorgive dello Stella, il piano di gestione del sic it3320028 Palude Selvote e il piano di gestione del sic it3320031 Paludi di Gonars e li ha sottoposti al parere della competente commissione consiliare;

Visti i verbali delle sedute del 4 e dell'11 ottobre 2011 della IV Commissione che riportano anche le osservazioni dei soggetti auditi dalla medesima e interessati dai 4 Piani di gestione;

Preso atto che i soggetti auditi hanno sottoposto all'attenzione della IV Commissione memorie recanti osservazioni e proposte espresse nel corso delle audizioni;

Vista la nota prot. gen 0005085/P del 12.10.2011 con la quale è stato comunicato che la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sulle deliberazioni 1220/2011 e 1362/2011 in data 11 ottobre 2011;

Preso atto che i quattro Piani di gestione sono stati perfezionati dalla struttura regionale competente in materia di biodiversità tenendo conto degli elementi migliorativi emersi, e verificabili tecnicamente in questa fase, riferiti in particolare alla scheda recante gli indirizzi di valutazione d'incidenza per la tutela delle risorse idriche (RE8) dei Piani di gestione riguardanti i siti delle Risorgive e alla scheda della pesca (RE4) del sito Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia;

Preso altresì atto che:

- i Piani di Gestione dei siti Natura 2000 sono redatti al fine di proteggere, conservare e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità e tale conservazione si pone in armonia con lo sviluppo economico e sociale;

- la struttura regionale competente in materia di biodiversità, che ha ampie competenze regionali nei diversi settori che afferiscono alla tutela degli ambienti naturali, delle risorse faunistiche e ittiche e all'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità approvata nella Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 7 ottobre 2010, non ha rilevato, nelle conclusioni preliminari ambientali inerenti i quattro Piani di gestione con le relative misure di conservazione, elementi di criticità ambientali tali da richiedere la necessità di sottoporre i piani a procedure di valutazione ambientale strategica. Anzi, tali conclusioni evidenziano che i medesimi hanno seguito una procedura di formazione partecipata, condivisa e orientata verso la sostenibilità ambientale, che i medesimi definiscono il quadro di riferimento per l'effettuazione di attività finalizzate unicamente alla gestione conservativa e al ripristino ambientale del sito naturalistico, che le finalità e gli obiettivi propri dei citati Piani di gestione costituiscono esse stesse assicurazione del fatto che l'approvazione di tali strumenti di gestione permetterà una più adeguata e corretta tutela degli elementi ambientali e naturali dei siti interessati;

Visto il Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, nel testo costituente allegato 1 alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante, completato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, che si compone dei seguenti documenti: relazione di Piano; allegato A: appendici; allegato B: misure di conservazione; elaborati cartografici (tavole da 1 a 8);

Visto il Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, nel testo costituente allegato 2 alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante, completato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, che si compone dei seguenti documenti: relazione di Piano; allegato A: allegati tecnici; allegato B: misure di conservazione; elaborati cartografici (tavole da 1 a 5);

Visto il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote, nel testo costituente allegato 3 alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante, completato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, che si compone dei seguenti documenti: relazione di Piano; allegato A: allegati tecnici; allegato B: misure di conservazione; elaborati cartografici (tavole da 1 a 5);

Visto il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, nel testo costituente allegato 4 alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante, completato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, che si compone dei seguenti documenti: relazione di Piano; allegato A: allegati tecnici; allegato B: misure di conservazione; elaborati cartografici (tavole da 1 a 5);

Ritenuto di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8 e 11, il Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia;

Ritenuto di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8 e 11, il Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alla risorse rurali, agroalimentari e forestali, La Giunta regionale all'unanimità,

delibera

1. Per tutto quanto esposto in narrativa, sono adottati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8 e 11 della legge regionale 7/2008:

- il Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, nel testo costituente allegato 1 alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante;

- il Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, nel testo costituente allegato 2 alla

presente deliberazione, della quale fa parte integrante;

- il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvate, nel testo costituente allegato 3 alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante;

- il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, nel testo costituente allegato 4 alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante.

2. I piani di gestione di cui al punto 1 sono pubblicati per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione dei Piani di gestione di cui al punto 1, sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative contenute nei Piani di gestione medesimi.

4. La struttura regionale competente in materia di biodiversità trasmette i Piani di gestione adottati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.